

Circolari Speciali

DECRETO FISCALE

“COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2019”

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale 23.10.2018, n. 247, il [D.L. 23.10.2018, n. 119](#), recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, in vigore dal 24.10.2018. Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

Indice

Disposizioni in materia di pacificazione fiscale

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione	Pag. 2
Definizione agevolata degli atti di accertamento	Pag. 2
Definizione agevolata dei ruoli (rottamazione-ter)	Pag. 3
Precedenti definizione agevolate (rottamazioni)	Pag. 4
Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010	Pag. 5
Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea	Pag. 5
Definizione agevolata delle controversie tributarie	Pag. 6
Regolarizzazione società e associazioni sportive dilettantistiche	Pag. 7
Definizione agevolata delle imposte di consumo	Pag. 7
Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale	Pag. 8

Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario

Sanzioni nella fase di avvio della fatturazione elettronica	Pag. 9
Emissione delle fatture	Pag. 9
Annotazione delle fatture emesse	Pag. 9
Registrazione degli acquisti	Pag. 9
Detrazione Iva	Pag. 9
Utilizzo della fattura elettronica	Pag. 9
Giustizia tributaria digitale	Pag. 10

Altre disposizioni fiscali e del lavoro

Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi	Pag. 11
Rinvio lotteria dei corrispettivi	Pag. 11
Gruppo Iva	Pag. 11
Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale 2018-2019	Pag. 12
Entrata in vigore	Pag. 12

Disposizioni in materia di pacificazione fiscale

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

Art. 1

- Il contribuente può definire il **contenuto integrale dei processi verbali di constatazione** (art. 24 L. 4/1929), consegnati entro il 24.10.2018, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di **imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva**.
- È possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio (art. 5, c. 1 D. Lgs. 218/1997).
- Le dichiarazioni devono essere presentate **entro il 31.05.2019** con le modalità stabilite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento (art. 43 D.P.R. 600/1973 e art. 57 D.P.R. 633/1972), anche tenuto conto del raddoppio degli stessi (art. 12, cc. 2-bis e 2-ter D.L. 78/2009).
- Nella dichiarazione **non possono essere utilizzate**, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, **le perdite** derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa (artt. 8 e 84 D.P.R. 917/1986).
- In caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza fiscale, la dichiarazione può essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applicano le presenti nuove disposizioni per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.
- Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, devono essere versate, **senza applicazione delle sanzioni e degli interessi, entro il 31.05.2019**.
- Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea [art. 2, par. 1, lett. a) decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio 26.05.2014], il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme citate, a decorrere dal 1.05.2016, **gli interessi di mora**.
- La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento in unica soluzione o della prima rata **entro il 31.05.2019**.
- Si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, cc. 2, 3, 4 D. Lgs. 218/1997, n. 218; pertanto, le somme possono essere versate ratealmente, con un **massimo di 20 rate trimestrali di pari importo**. È **esclusa la compensazione** nel modello F24.
- In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti dell'agevolazione e il competente ufficio procede alla **notifica degli atti relativi alle violazioni constatate**.
- In deroga all'art. 3, c. 1 L. 212/2000, **con riferimento ai periodi di imposta fino al 31.12.2015, oggetto dei processi verbali di constatazione, i termini di accertamento sono prorogati di 2 anni**.
- Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della disposizione.

Definizione agevolata degli atti di accertamento

Art. 2

- Gli **avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24.10.2018**, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le **sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni** dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso (art. 15, c. 1 D. Lgs. 218/1997), che residua dopo il 24.10.2018.
- Le somme contenute negli **inviti al contraddittorio, notificati entro il 24.10.2018**, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le **sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data**.
- Gli **accertamenti con adesione, sottoscritti entro il 24.10.2018**, possono essere perfezionati con il pagamento, **entro 20 giorni** (art. 8, c. 1 D. Lgs. 218/1997) decorrenti dalla predetta data, delle **sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori**.
- La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini citati. Le somme possono essere versate ratealmente, con un **massimo di 20 rate trimestrali di pari importo**. È **esclusa la compensazione** nel modello F24.
- In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti dell'agevolazione e il competente ufficio **prosegue le ordinarie** attività relative a ciascuno dei procedimenti.
- Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme citate, a decorrere dal 1.05.2016, **gli interessi di mora**.
- Sono esclusi dalla definizione **gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria** (art. 5-quater D.L. 167/1990 – voluntary disclosure).
- La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.
- Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della disposizione.

Definizione agevolata dei ruoli (rottamazione-ter)

Art. 3, cc. 1-19

- I debiti, diversi dalle risorse proprie dell'Unione Europea, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1.01.2000 al 31.12.2017**, possono essere estinti, **senza corrispondere le sanzioni** comprese in tali carichi, gli **interessi di mora**, ovvero **le sanzioni e le somme aggiuntive**, versando integralmente, in unica soluzione **entro il 31.07.2019**, o nel numero massimo di **10 rate consecutive** di pari importo, le somme:
 - a) affidate all'agente della riscossione a titolo di **capitale e interessi**;
 - b) maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di **aggio sulle somme** e di **rimborso delle spese** per le procedure esecutive e di **notifica della cartella** di pagamento.
- Le rate scadono **il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2019**.
- In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1.08.2019, gli **interessi al tasso del 2% annuo** e non si applicano le disposizioni sulla dilazione del pagamento per temporanea situazione di obiettiva difficoltà (art. 19 D.P.R. 602/1973).
- L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a **individuare i carichi definibili** presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito Internet.
- Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, **entro il 30.04.2019, apposita dichiarazione**, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica, sul proprio sito Internet, nel termine massimo di **20 giorni dal 24.10.2018**; in tale dichiarazione il debitore sceglie, altresì, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto.
- Nella dichiarazione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e **assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi**, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
- **Entro il 30.04.2019 il debitore può integrare**, con le stesse modalità, la dichiarazione di adesione presentata anteriormente a tale data.
- Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
- Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le stesse modalità.
- Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
- A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
 - a) sono **sospesi i termini di prescrizione e decadenza**;
 - b) sono **sospesi**, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli **obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni** in essere alla data di presentazione;
 - c) **non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche**, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
 - d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - e) **non possono essere proseguite le procedure esecutive** precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - f) il debitore **non è considerato inadempiente** (ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis D.P.R. 602/1973).
- **Entro il 30.06.2019**, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione **l'ammontare complessivo delle somme dovute** ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
- Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
 - a) mediante **domiciliazione sul conto corrente** eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa;
 - b) **mediante bollettini precompilati**, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità del punto precedente;
 - c) **presso gli sportelli dell'agente della riscossione**. In tal caso, si applica la possibilità di fruire della compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati (art. 12, c. 7-bis D.L. 145/2013), con riferimento a tutti i carichi definiti.
- Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione:
 - a) **alla data del 31.07.2019**, le **dilazioni sospese sono automaticamente revocate** e non possono essere accordate nuove dilazioni;
 - b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina **l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate**, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
- In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
 - a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
 - b) il pagamento non può essere rateizzato.

- Possono essere ricompresi nella definizione anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori per procedure di **composizione della crisi da sovraindebitamento**, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
- Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
 - a) le somme dovute a titolo di **recupero di aiuti di Stato**;
 - b) i crediti derivanti da **pronunce di condanna della Corte dei conti**;
 - c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e **sentenze penali di condanna**;
 - d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
- Per le sanzioni amministrative per violazioni del **Codice della strada** le disposizioni si applicano limitatamente agli **interessi** (compresi quelli di cui all'art. 27, c. 6 L. 689/1981).
- Alle somme occorrenti per aderire alla definizione, che sono oggetto di procedura **concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa, si applica la disciplina dei crediti** prededucibili.
- A seguito del pagamento delle somme dovute, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote disкарicate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31.12.2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle nuove disposizioni e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
- Le **comunicazioni di inesigibilità** relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, ovvero dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31.12.2026 e, per quelli consegnati fino al 31.12.2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31.12 di ciascun anno successivo al 2026.

Precedenti definizione agevolate (rottamazioni)

Art. 3, cc. 20-25

- L'integrale pagamento, entro il termine **differito al 7.12.2018**, delle residue somme dovute ai sensi della precedente definizione agevolata dei carichi di cui all'art. 1, cc. 6 e 8, lett. b), n. 2) D.L. 148/2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in **10 rate consecutive** di pari importo, con scadenza il **31.07 e il 30.11** di ciascun anno a decorrere **dal 2019**, sulle quali sono dovuti, dal 1.08.2019, gli **interessi al tasso dello 0,3% annuo**.
- A tal fine, **entro il 30.06.2019**, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi **apposita comunicazione**, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'art. 4 del Decreto in esame (debiti di importo residuo al 24.10.2018 fino a € 1.000 relativi a carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010).
- Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato **presso gli sportelli dell'agente della riscossione**. In tal caso, si applica la possibilità di fruire della compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati (art. 12, c. 7-bis D.L. 145/2013), con riferimento a tutti i carichi definiti.
- Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
- Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, **entro il 31.07.2019**, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi delle nuove disposizioni.
- I debiti relativi ai carichi per i quali **non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018**, delle somme da versare nello stesso termine non possono essere definiti secondo le nuove disposizioni e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti è improcedibile.
- Relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.9.2017, i **soggetti colpiti dal terremoto** avente inizio il 24.8.2016 che ha interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, effettuano il pagamento delle residue somme dovute, ai fini delle definizioni agevolate previste dall'art. 6 D.L. 193/2016 e dall'art. 1, c. 4 D.L. 148/2017, in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1.08.2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo. A tal fine, entro il 30.06.2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31.07.2019.
- Possono essere definiti, secondo le nuove disposizioni, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di **precedenti dichiarazioni** rese ai sensi:
 - a) dell'art. 6, c. 2 D.L. 193/2016, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
 - b) dell'art. 1, c. 5 D.L. 148/2017, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute.

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

[Art. 4](#)

- I debiti di importo residuo, **alla data del 24.10.2018, fino a 1.000 euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi **affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010**, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta definizione agevolata ai sensi delle nuove disposizioni, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato **alla data del 31.12.2018** per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente scarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica.
- Con riferimento a tali debiti:
 - a) **le somme versate anteriormente alla data del 24.10.2018 restano definitivamente acquisite;**
 - b) **le somme versate dalla data del 24.10.2018 sono imputate alle rate da corrispondersi** per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate (art. 22, cc. 1-bis, 1-ter e 1-quater D. Lgs. 112/1999). A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dal 24.10.2018 al 31.12.2018, riversate. In caso di mancata erogazione nel termine di 90 giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.
- Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta, **entro il 31.12.2019**, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31.12.2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'Economia. **Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30.06.2020, in 20 rate annuali**, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le stesse modalità.
- Le disposizioni non si applicano ai debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
 - a) le somme dovute a titolo di **recupero di aiuti di Stato;**
 - b) i crediti derivanti da pronunce di **condanna della Corte dei conti;**
 - c) nonché alle risorse proprie **tradizionali dell'Unione Europea e all'Iva riscossa all'importazione.**

Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea

[Art. 5](#)

- I debiti relativi ai carichi **affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017** a titolo di **risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea** (art. 2, par. 1, lett. a) decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7.06.2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26.05.2014) e di **Iva riscossa all'importazione** possono essere estinti con le modalità previste in via generale, alle stesse condizioni e termini, con le seguenti deroghe:
 - a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta:
 - 1. a decorrere **dal 1.05.2016 e fino al 31.07.2019**, gli **interessi di mora;**
 - 2. **dal 1.08.2019, gli interessi al tasso del 2% annuo;**
 - b) **entro il 31.05.2019** l'agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, l'elenco dei singoli carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione alla definizione all'Agenzia delle dogane, che, determinato l'importo degli interessi di mora, lo comunica al medesimo agente, **entro il 15.06.2019**, con le stesse modalità;
 - c) **entro il 31.07.2019** l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione **l'ammontare complessivo delle somme dovute** ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
 - d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione **scade il 30.09.2019**; la seconda rata scade il **30.11.2019** e le restanti rate **il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno successivo;**
 - e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, non si applicano le disposizioni relative al pagamento mediante compensazione;
 - f) l'Agenzia delle dogane, al fine di poter correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti alle somme di competenza del bilancio dell'Unione Europea, trasmette, anche in via telematica, specifica richiesta all'agente della riscossione, che provvede a comunicare se i debitori che hanno aderito alla definizione hanno effettuato il pagamento delle rate previste e, in caso positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Art. 6

- Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria **in cui è parte l'Agenzia delle Entrate**, aventi ad oggetto **atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un **importo pari al valore della controversia**. Il valore della controversia è stabilito ai sensi dell'art. 12, c. 2 D. Lgs. 546/1992.
- In deroga a ciò, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica **pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24.10.2018**, le controversie possono essere definite con il pagamento:
 - a) della **metà del valore** della controversia in caso di **soccombenza nella pronuncia di 1° grado**;
 - b) di **1/5 del valore** della controversia in caso di **soccombenza nella pronuncia di 2° grado**.
- Le controversie relative **esclusivamente alle sanzioni** non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del **15% del valore** della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata al 24.10.2018, e con il pagamento del **40% negli altri casi**.
- In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione **non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni** qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
- La disposizione si applica alle controversie in cui il ricorso in 1° grado è stato **notificato alla controparte entro il 24.10.2018** e per le quali, alla data della presentazione della domanda, il **processo non si sia concluso** con pronuncia definitiva.
- Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
 - a) le **risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea** e l'**Iva riscossa all'importazione**;
 - b) le somme dovute a titolo di **recupero di aiuti di Stato**.
- La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata **entro il 31.05.2019**; nel caso in cui gli importi dovuti **superano 1.000 euro** è ammesso il **pagamento rateale**, con applicazione delle disposizioni dell'art. 8 D. Lgs. 218/1997, in un **massimo di 20 rate trimestrali**. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima **scade il 31.08, 30.11, 28.02 e 31.05 di ciascun anno a partire dal 2019**. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli **interessi legali calcolati dal 1.06.2019** alla data del versamento. È **esclusa la compensazione** nel mod. F24.
- Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
- Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma di questa disposizione siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 1, c. 4 D.L. 148/2017, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al **versamento entro il 7.12.2018** delle somme dovute.
- **Entro il 31.05.2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione** esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
- Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 24.10.2018.
- Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle nuove disposizioni. In tal caso il **processo è sospeso fino al 10.06.2019**. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso **fino al 31.12.2020**.
- Per le controversie definibili sono **sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione**, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono **tra il 24.10.2018 e il 31.07.2019**.
- L'eventuale diniego della definizione **deve essere notificato entro il 31.07.2020** con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Se la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente, unitamente al diniego della definizione, **entro 60 giorni dalla notifica** di quest'ultimo, ovvero dalla controparte, nel medesimo termine.
- In mancanza di istanza di trattazione presentata **entro il 31.12.2020** dalla parte interessata, il **processo è dichiarato estinto**, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
- La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
- Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni.
- **Ciascun ente territoriale** può stabilire, **entro il 31.03.2019**, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle nuove disposizioni alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Regolarizzazione società e associazioni sportive dilettantistiche

Art. 7

- Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro Coni, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, **nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo**.
- Tali soggetti possono altresì avvalersi:
 - a) della **definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento**, versando un importo pari al **50% delle maggiori imposte accertate**, fatta eccezione per l'Iva, dovuta per intero, ed al **5% delle sanzioni** irrogate e degli **interessi dovuti**;
 - b) della **definizione agevolata delle liti pendenti** dinanzi alle commissioni tributarie con il versamento del:
 1. **40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi** accertati nel caso in cui, alla data del 24.10.2018, questa **penda ancora nel 1° grado di giudizio**;
 2. **10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi** accertati, in caso di **soccombenza in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria nell'ultima o unica pronuncia** giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data del 24.10.2018;
 3. **50% del valore della lite e del 10% delle sanzioni e interessi** accertati in caso di **soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia** giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data del 24.10.2018.
- La definizione agevolata è preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, **superiore a euro 30.000 per ciascuna imposta**, Ires o Irap, accertata o contestata. In tal caso resta ferma la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti .

Definizione agevolata delle imposte di consumo

Art. 8

- È ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali **non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31.12.2018 a titolo di imposta di consumo** (art. 62-quater, cc. 1 e 1-bis D. Lgs. 504/1995), con il versamento, da parte del soggetto obbligato, di un importo pari al **5% degli importi dovuti. Non sono dovuti gli interessi e le sanzioni**.
- Ai fini della definizione, il soggetto obbligato manifesta all'Agenzia delle Dogane la volontà di avvalersene, facendo pervenire all'Agenzia stessa, **entro il 30.04.2019, apposita dichiarazione** con le modalità e in conformità alla modulistica che l'Agenzia medesima pubblica sul proprio sito Internet istituzionale entro il 28.02.2019. Ove la data di pubblicazione delle modalità e della modulistica da parte dell'Agenzia stessa sia successiva al 28.02.2019, la dichiarazione deve pervenire all'Agenzia **entro 60 giorni** dalla suddetta data di pubblicazione. I termini indicati per la presentazione della dichiarazione sono perentori.
- Nella dichiarazione deve essere indicato **l'ammontare dell'imposta dovuta**. Qualora il soggetto obbligato non abbia ottemperato, in tutto o in parte, agli adempimenti di cui all'art. 6, c. 7 D.M. Economia 29.12.2014, la dichiarazione stessa deve essere corredata dei prospetti riepilogativi previsti dal medesimo art. 6. Il soggetto obbligato deve altresì dichiarare che i dati indicati nei prospetti riepilogativi sono conformi a quelli risultanti dalla documentazione contabile tenuta dal soggetto obbligato stesso.
- La presentazione della dichiarazione **sospende per 90 giorni i termini per l'impugnazione** dei provvedimenti impositivi e **degli atti di riscossione** delle imposte di consumo, nonché delle sentenze pronunciate su tali atti. Nel caso in cui i provvedimenti impositivi e gli atti di riscossione siano stati oggetto di impugnazione innanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte diversa dall'Amministrazione finanziaria, fino al perfezionamento della definizione.
- La definizione si perfeziona con il pagamento, **entro 60 giorni dalla comunicazione, dell'intero importo comunicato** dall'Agenzia delle dogane, **ovvero della 1ª rata**, in caso di pagamento rateale.
- Entro 120 giorni dalla ricezione della dichiarazione l'Agenzia delle Dogane comunica al soggetto obbligato l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata.
- L'ammontare complessivo delle somme dovute comunicato dall'Agenzia delle Dogane, ovvero della 1ª rata in caso di pagamento rateale, è versato dal soggetto obbligato entro 60 giorni dalla data della comunicazione dell'Agenzia stessa.
- Nella dichiarazione, il soggetto obbligato può esprimere la volontà di effettuare il pagamento, in forma rateale mensile, delle somme dovute, per un **massimo di 120 rate mensili, previa prestazione di una garanzia**, a copertura di 6 mensilità. Il **mancato pagamento di 6 rate, anche non consecutive**, determina la **decadenza dal beneficio** del pagamento rateale con obbligo di versamento delle **somme residue entro 60 giorni** dalla scadenza dell'ultima rata non pagata.
- La definizione agevolata perde di efficacia, qualora l'Agenzia delle Dogane, entro il termine di prescrizione delle imposte, accerti la non veridicità dei dati comunicati con la dichiarazione.

Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale

Art. 9

- **Fino al 31.05.2019** i contribuenti possono correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali **presentate entro il 31.10.2017** ai fini delle **imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'Irap e dell'Iva.**
- L'integrazione degli imponibili è ammessa, **nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo**, ai fini delle imposte citate e, comunque, di **non oltre il 30% di quanto già dichiarato**. Resta fermo il **limite complessivo di 100.000 euro** di imponibile annuo per cui è possibile l'integrazione.
- In caso di dichiarazione di un **imponibile minore di 100.000 euro**, nonché in caso di **dichiarazione senza debito di imposta per perdite** per attività di impresa (artt. 8 e 84 Tuir), l'integrazione degli imponibili è comunque ammessa **fino a 30.000 euro**.
- Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, **senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori**:
 - a) un'imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile Irap o Ires **un'aliquota pari al 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'Irap**;
 - b) un'imposta sostitutiva determinata applicando **sulle maggiori ritenute un'aliquota pari al 20%**;
 - c) **l'aliquota media per l'Iva**, risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non è possibile determinare l'aliquota media, si applica l'aliquota ordinaria del 22%.
- A tal fine i contribuenti devono:
 - a) **inviare una dichiarazione integrativa speciale** all'Agenzia delle Entrate, per uno o più periodi d'imposta per i quali, **alla data del 24.10.2018, non sono scaduti i termini per l'accertamento**;
 - b) **provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto, entro il 31.07.2019**, senza avvalersi della compensazione nel modello F24; il versamento può essere **ripartito in 10 rate semestrali** di pari importo ed in tal caso il pagamento della **1ª rata deve essere effettuato entro il 30.09.2019**.
- Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della 1ª rata.
- Se i dichiaranti non eseguono in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle somme, la dichiarazione integrativa speciale è titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati e, per il recupero delle somme non corrisposte, si applicano le disposizioni dell'art. 14 D.P.R. 602/1973, e sono altresì dovuti gli **interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 30 giorni successivi alla scadenza medesima**.
- Nella dichiarazione integrativa speciale **non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite da attività di impresa** (artt. 8 e 84 Tuir).
- La dichiarazione integrativa speciale non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa è versata secondo le modalità specificate.
- Ai soli elementi oggetto dell'integrazione si applica l'art. 1, c. 640, lett. a) e b) L. 190/2014 per la decorrenza dei termini per l'accertamento.
- La dichiarazione integrativa speciale è **irrevocabile** e deve essere sottoscritta personalmente.
- **La procedura non è esperibile**:
 - a) se il contribuente, essendone obbligato, **non ha presentato le dichiarazioni fiscali** anche solo per uno degli anni di imposta **dal 2013 al 2016**;
 - b) se la richiesta è presentata **dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari** o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di applicazione della presente procedura.
- La procedura non può, altresì, essere esperita dai contribuenti:
 - per **l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato**;
 - **per i redditi prodotti in forma associata** di cui all'art. 5 Tuir;
 - dai contribuenti che hanno esercitato **l'opzione per la trasparenza fiscale** (artt. 115 o 116 Tuir) con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.
- Chiunque fraudolentemente si avvalga della procedura al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti di cui agli artt. 2 e 3 D. Lgs. 74/2000, è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero [(art. 5-septies D.L. 167/1990) reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni].
- Resta ferma l'applicabilità degli artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p. e dell'art. 12-quinquies D.L. 306/1992 (riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o unità di provenienza illecita, trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori).
- L'Agenzia delle Entrate e gli altri organi dell'Amministrazione Finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.
- Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate sono disciplinate le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione.
- Le somme versate dai contribuenti a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa speciale affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

**Disposizioni in materia di semplificazione fiscale
e di innovazione del processo tributario**

Sanzioni nella fase di avvio della fatturazione elettronica

[Art. 10](#)

- Per il **1° semestre del periodo d'imposta 2019** le sanzioni previste dal D. Lgs. 127/2015:
 - a) **non si applicano** se la fattura è emessa con le modalità previste **entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'Iva**;
 - b) si applicano **con riduzione dell'80%** a condizione che la fattura elettronica sia **emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'Iva del periodo successivo**.

Emissione delle fatture

[Art. 11](#)

- La fattura deve contenere la **data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto** in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
- La **fattura immediata è emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione**.
- Tali modifiche si applicano a decorrere **dal 1.07.2019**.

Annotazione delle fatture emesse

[Art. 12](#)

- Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni e **con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni**.
- Le fatture per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni (triangolazioni nazionali), **sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese**.

Registrazione degli acquisti

[Art. 13](#)

- Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese le autofatture emesse a norma dell'art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972, **senza l'obbligo di numerarle progressivamente** anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione.

Detrazione Iva

[Art. 14](#)

- Il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente, può essere esercitato **entro il medesimo termine previsto per la liquidazione periodica Iva (giorno 16 di ciascun mese)**.

Utilizzo della fattura elettronica

[Art. 15](#)

- È stato eliminato il riferimento ai soggetti "identificati", in modo da "limitare" l'utilizzo obbligatorio della fattura elettronica alle operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.

Giustizia tributaria digitale

Art. 16

- L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo: la comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.
- Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente **mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria**. In tali casi le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 546/1992.
- Le parti, i consulenti e gli organi tecnici notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato **possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche**.
- I soggetti che **stanno in giudizio senza assistenza tecnica (cause fino a 3.000 euro) hanno facoltà (invece che l'obbligo) di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche**, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.
- Le disposizioni relative agli ultimi due punti si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere **dal 1.07.2019**.
- Le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado in modalità analogica.
- Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al D. Lgs. 82/2005.
- Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell'art. 14 D.M. Economia 23.12.2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.
- La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
- L'estrazione di copie autentiche in base a tali disposizioni esonera dal pagamento dei diritti di copia.
- Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti citati assumono, a ogni effetto, la veste di pubblici ufficiali.
- In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo citato, provvedono ai sensi dell'art. 9, cc. 1-bis e 1-ter L. 53/1994.
- **La partecipazione delle parti all'udienza pubblica può avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza. Almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.**

Altre disposizioni fiscali e del lavoro

Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

[Art. 17](#)

- **A decorrere dal 1.01.2020** i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione.
- Le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano a decorrere **dal 1.07.2019** ai soggetti con un **volume d'affari superiore ad euro 400.000**.
- **Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni** per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi **esercitate entro il 31.12.2018**.
- Con decreto del Ministro dell'Economia possono essere previsti specifici esoneri da tali adempimenti in ragione della tipologia di attività esercitata.
- Le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate effettuate nelle zone individuate con decreto ministeriale **possono essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale**, nonché con l'osservanza delle relative discipline.
- I soggetti che effettuano **cessioni di farmaci**, tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all'obbligo citato mediante la **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria**. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
- **Negli anni 2019 e 2020**, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica, al soggetto è concesso un **contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta**, per un **massimo di euro 250** in caso di acquisto e **di euro 50 in caso di adattamento**, per ogni strumento. Il contributo è **anticipato dal fornitore** sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di **credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione nel mod. F24**. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di compensazione.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.
- Anche a favore dei soggetti in esame, a decorrere dall'1.1.2020, opera la **riduzione di 2 anni dei termini di accertamento** di cui agli artt. 57, D.P.R. 633/1972 e 43, D.P.R. 600/1973.
- I soggetti in contabilità semplificata che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica delle operazioni Iva, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri Iva, **fatta salva la tenuta del registro in cui annotano cronologicamente i ricavi percepiti (registro degli incassi di cui all'art. 18, c. 2 D.P.R. 600/1973)**. **L'obbligo di tenuta dei registri ai fini Iva permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti**.

Rinvio lotteria dei corrispettivi

[Art. 18](#)

- **A decorrere dal 1.01. 2020** i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, **comunicano il proprio codice fiscale all'esercente** e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.
- Il divieto di pubblicità per giochi e scommesse non si applica a tale lotteria.

Gruppo Iva

[Art. 20](#)

- Il vincolo finanziario necessario per la costituzione del gruppo Iva si considera altresì sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, **partecipanti ad un Gruppo Bancario**.
- Per i gruppi Iva costituiti tra tali soggetti **il rappresentante di gruppo è la società capogruppo**.
- **Per l'anno 2019** la dichiarazione per la costituzione del gruppo Iva da parte dei partecipanti ad un Gruppo Bancario ha effetto se **presentata entro il 31.12.2018** e se a tale data sussistono i vincoli finanziario, economico e organizzativo.
- Il vincolo finanziario si considera sussistere se a tale data è stato sottoscritto il contratto di coesione.

Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale 2018-2019

Art. 25

- La proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale può essere concessa **anche alle imprese con organico non superiore a 100 unità lavorative.**
- Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie previste, in deroga ai limiti temporali stabiliti, può essere concessa **la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo e si realizzino le condizioni richieste.**

Entrata in vigore

Art. 27

- Il decreto è entrato in vigore il **24.10.2018.**

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl
Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com

DIRETTORE RESPONSABILE: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Alessandro Ponzoni,
Alessandro Pratesi, Roberto Stanghellini, Stefano
Zanon.

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, L. Dall'Oca, F. Donato,
A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Piccinelli, F.
Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A.
Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Centro Studi Castelli Srl
Tel. 0376/775130 Fax. 0376/770151
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy